

**EPHEMERIDES IURIS 3/2020**

**CO VI – D - 19**

**Due questioni**

- a. Tutela personale dipendente**
- b. Inadempimento e imputabilità**

**a. Tutela personale dipendente**

Profilo sanitario. In termini generali, occorre tener presente quanto previsto dall'**art. 2087 c.c.** in base al quale *«l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro»*. Tale previsione è poi specificata nel **D.Lgs. 81/2008**, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In estrema sintesi, l'imprenditore/datore di lavoro **deve adottare tutte le misure idonee a prevenire rischi per la salute dei lavoratori**. Nel caso che stiamo vivendo, vanno adottate opportune misure per la protezione della salute. Quantomeno va garantita la distanza di sicurezza e la presenza di sanificazioni (alcol etilico, gel etc). Si tenga conto che è particolarmente rilevante la previsione di cui all'art. 1, lett. a) del Decreto in base alla quale è imposto di evitare ogni spostamento delle **persone fisiche** in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da **comprovate esigenze lavorative**. Si deve versare in stato di quasi necessità.

Profilo economico. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (il "**Decreto**"), efficace dall'10 marzo 2020 al 3 aprile 2020, tutto il Territorio nazionale è divenuto "zona rossa": quindi: In attesa di informazioni chiare e definitive, va ribadito che il decreto raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori di usufruire di permessi e ferie. In merito ricordiamo che in linea di principio le ferie devono essere concordate con il lavoratore, salvo strette esigenze





organizzative. Sarà possibile, ci pare, che il lavoratore chieda l'uso di permessi retribuiti, ove ne abbia a disposizione. E' possibile che vi siano interventi governativi per ampliare i casi di Cassa Integrazione Ordinaria.

**b. Inadempimento e imputabilità: contratti di fornitura, appalti, etc.**

Aspetto del tutto diverso sarà quello da affrontare una volta terminata l'emergenza sanitaria. Ci si troverà di fronte, inevitabilmente, a ritardi ed a mancanze di conformità nell'adempimento delle obbligazioni.

**Obbligazioni pecuniarie:** Va tenuto presente che il mancato pagamento di un'obbligazione pecuniaria è **sempre colpevole, cioè non è mai giustificato.**

Per quanto riguarda **difetti, vizi, mancanze di conformità**, si deve ritenere che valgano le regole ordinarie: spetterà all'acquirente o al committente provare i vizi etc, e il venditore o l'appaltatore dovrà provare (i) o la correttezza dell'esecuzione; oppure (ii) che il vizio etc. è dovuto a causa a lui non imputabile: ma varranno, come detto, le regole ordinarie.

**Obbligazioni di dare (consegnare merce), fare (appalto, per es.):** Nel caso dei ritardi (di consegna o di esecuzione di un'opera o di un servizio) sarà più probabile (il che non vuol dire <più semplice>) che venga opposta, con qualche fondamento, la clausola di forza maggiore (non ho potuto adempiere perché dalla Cina, a causa dell'epidemia, non è pervenuta la merce), quella c.d. *act of God* e quella c.d. del *factum principis* (non ho consegnato perché il Governo ha bloccato i trasporti).

Tenete presente che, in sostanza, **vale la regola dell'art. 1218 c.c.**, a per cui il debitore dell'obbligazione (di pagamento, di fare, di dare-consegnare) è responsabile per l'inadempimento, o il ritardo, se non prova che l'impossibilità della prestazione deriva da causa a lui non imputabile (e cioè addebitabile). **Le sopra richiamate clausole** si possono tutte ricondurre al concetto espresso da detta norma, e, in generale, **valgono anche nei contratti <internazionali>**, cioè nel caso in cui la merce viaggi da un Paese ad un altro, o i contraenti siano di differenti nazionalità.

Torino, 11 marzo 2020

Cordiali saluti

avv. Roberta Di Maggio

avv. Paolo Pautrié

